



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale - Ufficio II

**Ai Dirigenti scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e grado della regione
LORO PEO**

**e, p.c.: Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole capofila delle reti d'ambito individuate con
DDG n. 1854 del 18 novembre 2019 e, per il loro tramite,
ai DSGA e al personale amministrativo dedicato alle reti
LORO PEC**

**Ai dirigenti degli Uffici III – IV – V – VI
(ambiti territoriali della regione) e, per il loro
tramite ai referenti del Gruppo di lavoro Pensioni
LORO PEC**

**All' Ing. Giovanni Discenza
Referente informatico
giovanni.discenza1@istruzione.it**

**Al dott. Alessandro Tombolini
Direttore Regionale dell'INPS Marche
direzione.regionale.marche@postacert.inps.gov.it**

**Al dott. Marco Mancini
Dirigente Area Pensioni – Sede regionale INPS Marche
marco.mancini@inps.it**

**OGGETTO: Decreto ministeriale n. 1124 del 6 dicembre 2019, modificato dal successivo
n. 1137 del 12 dicembre 2019, nota m_pi. AOODGPER.REGISTRO
UFFICIALE.U.0050487.11-12-2019 e nota m_pi. AOODGPER.REGISTRO
UFFICIALE.U.0050613.13-12-2019. Cessazioni dal servizio del personale sco-
lastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza.
Indicazioni operative.**

In relazione all'oggetto si ritiene utile richiamare l'attenzione su alcuni punti della
nota del Direttore Generale per il personale scolastico m_pi.AOODGPER.REGISTRO
UFFICIALE.U.0050487.11-12-2019 e sul decreto ministeriale n. 1124 del 6 dicembre 2019,
modificato dal successivo n. 1137 del 12 dicembre 2019 - reperibili sul sito web del Mini-
stero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - nel duplice intento di assicurare il cor-
retto adempimento e la necessaria uniformità di indirizzo in ambito regionale.

201912161715

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale - Ufficio II

I) Presentazione della domanda di cessazione dal rapporto di lavoro e dell'istanza di accesso alla prestazione pensionistica: termine e modalità

Il termine finale per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, delle domande di cessazione dal servizio, con decorrenza dal 1° settembre 2020, è **fissato al 30 dicembre 2019**.

La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro 15 luglio 2010 dell'ex area V della dirigenza scolastica (ora area Istruzione e Ricerca) e, in particolare, dall'art. 12, **che fissa al 28 febbraio il termine finale per la presentazione delle relative istanze**.

I dirigenti scolastici che presentino la comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine del 28 febbraio 2020 non potranno usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto Istruzione e Ricerca.

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate, da parte di tutte le categorie di personale (dirigenziale e non, compresi gli insegnanti di religione), attraverso la procedura web POLIS "istanze *on line*", disponibile sul sito internet del Ministero (<http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>).

Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza in forma cartacea.

Ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica dovrà essere presentata domanda in via telematica (**unica possibile**) all'INPS, attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione dell'istanza on line accedendo al sito web dell'Istituto previdenziale, previa registrazione;
- 2) presentazione dell'istanza tramite *Contact Center* Integrato (numero 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

II) Applicazione del comma 7 dell'art. 72 del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.)

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

La norma citata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e, di conseguenza, anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (che lo richiamava).

201912161715

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it - E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 - CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale - Ufficio II

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509, che disciplina i trattenimenti in servizio **per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione.**

Pertanto entro il 30 dicembre 2019 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020, non saranno in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Poiché l'articolo 24, comma 7, della legge 214/2011, di conversione del decreto legge 201/2011, riconosce comunque il diritto a pensione al personale che al compimento del settantesimo anno di età possa fare valere un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, il trattenimento in servizio andrà comunque riconosciuto a coloro che, pur non maturando al compimento del settantesimo anno di età il minimo contributivo di venti anni, raggiungano l'anzianità contributiva nella misura minima di cinque anni.

Va inoltre evidenziato che l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016), modificato dall'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di stabilità 2018), ha previsto che al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni (**il personale non dirigenziale entro il 30 dicembre 2019; il personale dirigenziale entro il 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del C.C.NL. dell'ex area V della dirigenza scolastica (ora area Istruzione e Ricerca).**

Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e, per i capi d'Istituto, dallo scrivente.

Il termine **del 30 dicembre** deve essere osservato anche da coloro (personale non dirigenziale) che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

201912161715

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it - E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 - CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it

Contenue MT. 08/05/1956
Petrerub MT. 06/12/1958



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale - Ufficio II

Ciò premesso, si elencano le tipologie di personale da collocare a riposo d'ufficio:

- a) personale (dirigenziale e non) che, alla data del 31 dicembre 2011, risultava già in possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento prima dell'entrata in vigore della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. riforma Fornero) e compie 65 anni entro il 31 agosto 2020 (i nati tra il 1° settembre 1954 e il 31 agosto 1955);
- b) personale (dirigenziale e non) che compie, entro il 31 agosto 2020, 67 anni e che abbia maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva;
- c) **personale (dirigenziale e non) che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 (le donne nate tra il 1° settembre 1954 ed il 31 agosto 1955 che alla data del 31 dicembre 2020 avranno maturato un'anzianità contributiva di anni 41 e mesi 10; gli uomini nati tra il 1° settembre 1954 ed il 31 agosto 1955 che alla data del 31 dicembre 2020 avranno maturato un'anzianità contributiva di anni 42 e mesi 10).**

Si rammenta che i requisiti pensionistici (anagrafici) per i lavoratori nel sistema "misto" di calcolo per la pensione di vecchiaia a domanda sono (per il personale dirigenziale e non):

- a) compimento, entro il 31 dicembre 2020, di 67 anni di età;
- b) aver maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Si raccomanda, per quanto sopra specificato, di procedere ad un'attenta valutazione di quelle posizioni che si attestano sui diversi limiti massimi di età ordinamentali al fine di procedere, ove necessario, al collocamento d'ufficio da disporsi tempestivamente (non oltre il 28 febbraio 2020) comunicando inoltre agli Uffici d'ambito territoriale l'avvenuta risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il dipendente destinatario di cessazione d'ufficio abbia anche presentato domanda di cessazione volontaria, l'Istituto di titolarità dovrà comunque disporre la cessazione d'ufficio con proprio provvedimento.

201912161715

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it - E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 - CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale - Ufficio II

III) Regime sperimentale donna ex art. 1 , comma 9, della legge 243/2004 e decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

I requisiti sono i seguenti:

- anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2018;
- età di anni 58 compiuta al 31 dicembre 2018.

IV) Quota 100 – decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

I requisiti (da maturare entro il 31 dicembre 2020) sono i seguenti:

- anzianità contributiva minima di 38 anni;
- età di anni 62.

V) Applicazione del comma 11 dell'art. 72 del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.)

Il comma 5 dell'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione con modifiche del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata, **con preavviso di sei mesi**, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, nei confronti delle donne che avranno maturato, entro il 31 agosto 2020, un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi e degli uomini che entro la stessa data del 31 agosto 2020 avranno maturato 42 anni e 10 mesi di contribuzione.

Si dovrà in ogni caso valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza del personale interessato, sia livello nazionale che provinciale.

201912161715

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale - Ufficio II

VI) Indicazioni operative di carattere generale

Si ritiene utile rammentare che ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva devono essere considerati tutti i periodi contributivi e di servizio, compresi i periodi degli studi universitari riscattati, i servizi non di ruolo computati e/o riscattati, i periodi contributivi ricongiunti ai sensi delle leggi n. 29/1979 e n. 45/90, il servizio militare e le supervalutazioni del servizio.

Le domande di riscatto e di ricongiunzione divengono irrevocabili dopo l'accettazione del pagamento del relativo onere.

I provvedimenti concernenti la risoluzione del rapporto di lavoro o il trattenimento in servizio oltre il limite massimo di età nei confronti del personale docente, educativo ed A.T.A. rientrano nella competenza dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Rientra invece nell'ambito delle competenze di questa Direzione Generale l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro o di autorizzazione alla permanenza in servizio oltre il limite massimo di età nei confronti dei dirigenti scolastici.

Per quanto non richiamato nella presente nota si fa riferimento a quanto stabilito dalle note ministeriali sopra richiamate.

La presente nota è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale www.marche.istruzione.it.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si confida nel puntuale adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti

Firmato digitalmente da
FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k
+2PbcJ25K3xyN/gcdJgXtLaM=
ND: c=IT, o=Actalis S.p.A., ou=REGIONE
LOMBARDIA,
cn=FLSMCG56B07A794A/6030614956087000
0.k+2PbcJ25K3xyN/gcdJgXtLaM=
givenName=MARCO UGO, sn=FILISETTI
Data: 2019.12.16 21:40:19 +01'00'

Dirigente: dott. Andrea Ferri -

tel. 071/2295500

e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

201912161715

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it - E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 - CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it